

Massime per Atto Ricercato: Deliberazione n. 1 del 15/07/2014 - rif. Fascicolo 2926/2012

Deliberazione n. 1 del 15/07/2014 - rif. Fascicolo 2926/2012 d.lgs 163/06 Articoli 142, 144, 3 - Codici 142.1, 144.1, 3.1

In una concessione di costruzione e gestione ai sensi dell'art. 142 e ss. del d. lgs 163/2006, le condizioni che consentono di modificare il piano economico finanziario PEF, (squilibrato per effetto di aumenti di costi di costruzione e gestione, diminuzione dei ricavi e ritardi), allo scopo di ripristinare la redditività dell'intervento entro i margini contrattualmente stabiliti, sono individuate dettagliatamente dall'art. 143 co. 8, nelle modifiche a norme legislative e regolamentari che impattano su tariffe o che impongono nuove condizioni. Al di fuori di dette ipotesi, le modifiche dei termini economici dell'impianto della concessione rispetto a quanto risultato in seguito all'aggiudicazione, non possono essere effettuate, di regola, in corso di svolgimento, se non a costo di vanificare lo scopo del meccanismo concorrenziale di scelta del contraente (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 113/2011; AVCP Determinazione n. 2/2010) Non risulta, pertanto, coerente con la normativa vigente in materia e, nel caso specifico, non è sufficientemente sorretta dalle previsioni contrattuali, una modifica della concessione nella direzione di un aumento delle tariffe, avvenuta ancor prima di elaborare la progettazione esecutiva. Ciò al fine di non vanificare l'elemento caratteristico dell'istituto della concessione, rappresentato dall'assunzione da parte del concessionario del rischio connesso alla gestione dei servizi cui è strumentale l'intervento realizzato.